



# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia

### Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n. **9** del **26.07.2017**

n° **36**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ASSIMILIAZIONE, PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIUFIUTI URBANI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 20.07.2017, prot. n. 26431, e in data 21.07.2017 prot. n. 26570, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.

Presiede la seduta il Signor **PRENCIPE ANTONIO - Presidente.**

E' presente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAGNO ITALO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OGNISSANTI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRUNETTI ADAMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMPO MARIA GRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLEMENTE ELIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RITUCCI MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROMANI CRISTIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D'AMBROSIO DAMIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALVEMINI ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE LUCA ALFREDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARONNA LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELLA PATRIA ANTONIETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIORE GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOTARO MARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GELSOMINO ARTURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRIGIANI LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE MICHELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Vice Segretario Generale: **OGNISSANTI MATTEO.**

Sono presenti gli Assessori: **ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA.**

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica.
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Relaziona in ordine all'argomento di cui all'oggetto l'Assessore all'Ambiente *Starace I.* su proposta del Dirigente dell'8° Settore come da resoconto integrale allegato alla presente.

Segue l'intervento del consigliere *Ritucci M.* e la replica dell'Assessore relatore.

Quindi per dichiarazioni di voto i consiglieri *Romani C., Magno I., De Luca A., D'Ambrosio D.* anticipano il voto favorevole dei propri gruppi. Il consigliere *Ritucci M.* anticipa il voto contrario.

Di seguito il Presidente, preso atto che non sono pervenuti emendamenti agli articoli del Regolamento all'esame della presente deliberazione, mette a votazione l'intero provvedimento nel suo complesso.

Escono durante la discussione del presente accapo i consiglieri Brunetti A., Clemente E. e Salvemini A.. consiglieri presenti n.20 compreso il Sindaco.

*Pertanto*

Premesso che l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che il Comune deve stabilire, con apposito regolamento, le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Dato atto che risulta necessario provvedere all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che sia aderente al contesto normativo, in costante evoluzione, anche al fine di meglio descrivere i sistemi di raccolta in atto;

Preso atto che il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati viene attualmente gestito dall'ASE spa con contratto di servizio in data 29.12.2006, rep. n.6185, prorogato al 30.06.17 con D.G.C. n.26 del 20.02.2017;

Dato atto che il servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati attualmente è svolto tramite il sistema porta a porta che consente elevati livelli di raccolta differenziata;

Considerato necessario, al fine di garantire la necessaria flessibilità nella gestione del servizio, approvare un regolamento che preveda disposizioni generali e standard minimi del servizio da erogare, demandando la definizione puntuale delle attività, negli aspetti organizzativi ed esecutivi, agli Organi istituzionali ivi definiti;

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento, allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Dato atto che per il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **Il Consiglio Comunale**

Vista e condivisa la proposta sopra riportata;

Esaminato l'allegato regolamento per la disciplina della Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sull'intero territorio comunale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente del 21.04.2017;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente del 04.05.2017;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);

Con 18 voti favorevoli ( *Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Magno I., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Romani C., Taronna L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.* ) e 2 contrari ( *Fiore G., Ritucci M.* ), espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti, dei 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco. Assenti 5 ( *Brunetti A., Clemente E., La Torre M., Salvemini A., Totaro M.* ), accertati e proclamati dal Presidente;

### **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e, in particolare, sulla gestione dei rifiuti.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di Manfredonia;

Di seguito si passa alla trattazione del punto n.8 dell'ordine del giorno aggiuntivo.

*Comune di Manfredonia*

**REGOLAMENTO**  
**per la disciplina delle**  
**MODALITA' DI ASSIMILAZIONE,**  
**PER QUALITA' E QUANTITA',**  
**DEI RIFIUTI SPECIALI**  
**NON PERICOLOSI**  
**AI RIFIUTI URBANI**

**Redazione a cura del Settore Ambiente del Comune di Manfredonia**

- Antonello Antonicelli**
- Francesco Damiano**

## **Premessa**

1. Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, all'art. 195, comma 2, lett. e) demanda allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
2. Tanto premesso, si ritiene, nelle more della fissazione dei criteri anzidetti, di poter determinare, con il presente Regolamento, i parametri necessari ai fini della regolamentazione dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nel comune di Manfredonia.
3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali, nella pianificazione provinciale e nel piano d'ambito.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, le delibere e ordinanze relative all'igiene urbana precedentemente approvate.
5. Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

## **Art. 1 - Criteri generali**

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
  - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
  - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
  - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
  - a. l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 o del tributo comunale previsto dalla normativa vigente alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
  - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore

dei rifiuti.

#### **ART. 1bis – Esclusioni**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) i rifiuti radioattivi;
  - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - b) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
  - c) i materiali esplosivi in disuso;
  - d) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
  - e) le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti

#### **Art. 2 - Criteri qualitativi**

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco e identificati univocamente dal relativo codice CER:

##### ***02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI***

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>02 01</b> | <b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca</b>   |
| 02 01 03     | Scarti di tessuti vegetali  |
| 02 01 04     | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)   |
| 02 01 10     | Rifiuti metallici   |
| <b>02 03</b> | <b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b> |
| 02 03 04     | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  |
| <b>02 07</b> | <b>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e</b>   |

cacao)

02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

***03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI***

**03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose

**03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

***04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE***

**04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

***07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI***

**07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali**

07 02 13 Rifiuti plastici

**07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**

07 05 14 Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

***08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA***

**08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

08 03 18 Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

***12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA***

**12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

- 12 01 01 Limature e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 Limature e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 05 Limature e trucioli di materiali plastici

**15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. 152/2006)

- 15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 Imballaggi in plastica
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 15 01 04 Imballaggi metallici
- 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 Imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 Imballaggi in vetro
- 15 01 09 Imballaggi in materia tessile
- 15 02 Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
- 15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

**16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

- 16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
- 16 01 03 Pneumatici fuori uso
- 16 01 12 Pastiglie per freni, non contenenti amianto
- 16 01 17 Materiali ferrosi
- 16 01 18 Metalli non ferrosi
- 16 01 19 Plastica
- 16 01 20 Vetro
- 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti

**16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

**16 06 Batterie ed accumulatori**

16 06 04 Batterie alcaline non contenenti mercurio

16 06 05 Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

***17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE***

**17 02 Legno, vetro e plastica**

17 02 01 Legno

17 02 02 Vetro

17 02 03 Plastica

**17 04 Metalli (incluse le loro leghe)**

17 04 01 Rame, bronzo, ottone

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 04 Zinco

17 04 05 Ferro e acciaio

17 04 06 Stagno

17 04 07 Metalli misti

***18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)***

**18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**

18 01 01 Oggetti da taglio, inutilizzati

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3

18 01 09 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

**18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle**

**malattie negli animali**

- 18 02 01 Oggetti da taglio, inutilizzati
- 18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
- 18 02 08 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

***20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA***

- 20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)**
- 20 01 01 Carta cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 11 Prodotti tessili
- 20 01 25 Oli e grassi commestibili
- 20 01 32 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
- 20 01 38 Legno, non contenente sostanze pericolose
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metallo
- 20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 Altri rifiuti urbani**
- 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati
- 20 03 03 Residui della pulizia stradale

20 03 07 Rifiuti ingombranti

20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

2. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale; polveri; materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato).

### Art. 3 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, e degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa vigente in misura non inferiore al 65%, al 2020, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
  - a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A), ed in ogni caso il limite massimo del 35% dei quantitativi totali assimilabili;
  - b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

Descrizione		<u>A</u> Kg/mq/anno destinati a smaltimento	<u>B</u> Kg/mq/ anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,50	10,00
2	Cinematografi e teatri	1,50	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,50	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,50	10,00
5	Stabilimenti balneari	2,50	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	1,50	5,00

<b>Descrizione</b>		<b>A</b> <b>Kg/mq/anno</b> <b>destinati a</b> <b>smaltimento</b>	<b>B</b> <b>Kg/mq/</b> <b>anno</b> <b>complessivi</b>
7	Alberghi con ristorante	6,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	3,50	10,00
9	Case di cura e di riposo	7,00	20,00
10	Ospedali	7,50	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	2,50	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,50	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	7,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	6,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	4,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	8,50	25,00

Descrizione		A Kg/mq/anno destinati a smaltimento	B Kg/mq/ anno complessivi
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	28,50	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	21,50	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	12,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	13,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	11,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30,50	87,50
28	Ipermercati di generi misti	12,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	33,00	95
30	Discoteche, night club	6,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	17,50	50,00

- I limiti quantitativi massimi di rifiuti assimilati riportati nella tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
- I citati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.

#### Art. 4 - Sanzioni

- Il Comune, anche tramite il gestore del servizio, informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa di € 200,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante il Corpo di Polizia Municipale o sulla base delle segnalazioni del gestore del servizio o di altri soggetti abilitati, provvedono all'eventuale comminazione della sanzione.
4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia alle disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Il ricavato della sanzione sarà vincolato interamente al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, al miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento.

#### **ART. 5 – Sgravi**

1. Qualora il produttore non si avvalga del presente regolamento di assimilazione e provveda a conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi a soggetti terzi, l'ammontare della T.A.R.I., potrà essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 147/2013 e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.